

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita



N.0015694/2018 del 18/09/2018

Direzione Studi, Risorse e Servizi

Prot. n. 13844\_18/7/2018

**Comune di Brescia**

Piazza della Loggia, 3

25121 Brescia

*protocollogenerale@pec.comune.brescia.it*

**Oggetto:** art. 56 quater, CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018

Con riferimento alla richiesta di parere inviata da codesto Comune, con la quale si chiede di conoscere la corretta applicazione della disposizione contenuta nell'art. 56 quater del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in materia di contribuzione alla previdenza complementare con risorse derivanti dall'applicazione della suddetta normativa, la scrivente Agenzia evidenzia quanto segue.

In merito al punto 1, si precisa che, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL, l'art. 56 quater ha individuato, il Fondo Perseo-Sirio, quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli Enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 e destinata a tale finalità. Nel contempo, la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari, nel rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati, anche con riferimento al personale transitato per mobilità volontaria.

In merito ai punti 2 e 3, si ribadisce che il Fondo Sirio-Perseo, dal giorno successivo alla sottoscrizione, sarà unico destinatario delle risorse di cui trattasi, ivi comprese quelle relative a personale neo-assunto, anche per scorrimento di graduatoria o per concorso con riserva agli interni. Naturalmente, non vi è alcun obbligo di devoluzione di risorse pregresse già destinate ad altri Fondi, poiché la clausola concerne unicamente risorse future, a partire dalla data di efficacia del CCNL.

In merito al punto 4, per coerenza con quanto sin qui detto, si precisa che solo per le risorse, già destinate con atti formali, in data antecedente a quella di efficacia del nuovo CCNL, a Fondi diversi da Sirio-Perseo, non vi è obbligo di destinazione a quest'ultimo Fondo.

In merito al punto 5, si ribadisce che, dopo il nuovo CCNL, non sarà possibile destinare le risorse di cui si tratta a fondi diversi da Perseo-Sirio.

Distinti saluti.

**Il Direttore**  
Pierluigi Mastrogiuseppe